



Comune di Caltavuturo

Città Metropolitana di Palermo



Ordinanza Sindacale	N°	16	Del 23 aprile 2021
OGGETTO	Interventi di diserbamento e pulizia dei terreni per la prevenzione di incendi, la tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.		

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92, richiamata:

- La L. 24/02/1992, N° 225 con la quale è stato istituito il servizio comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale "Autorità comunale di Protezione Civile";
- La L.R. 06/04/1996, N° 16 con cui, tra l'altro, si prevede l'attività di prevenzione incendi dei boschi e delle aree agricole nonché l'individuazione delle aziende ed Enti che sono tenuti a mantenere pulite le scarpate delle vie di comunicazione;
- La legge 353 del 21/11/2000. "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'art. 29 del codice della strada;
- La direttiva N° 2008/98/ CE recepita dal D. Lgs.205 del 03/12/2010, ed in particolare l'art. 13 comma f) che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti paglia, sfalci e potature nonché il materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura se riutilizzati mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- Il D.A. N° 234 del 30/09/2014;
- L'art. 14 comma 8 del D.L. 91 del 24/06/2014;

CONSIDERATO:

- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti, e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;
- che lo stato di grave pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno di proprietà privata in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, anche a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano luoghi di proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche nonché di costante pericolo di incendi;
- che è necessario assumere tutte le iniziative utili a prevenire gli incendi e a mitigare i rischi connessi alla propagazione degli stessi;
- che è necessario di assicurare la pulizia dei terreni abbandonati al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- che detti interventi convergono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da questa Amministrazione Comunale;

RITENUTO di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

- Visti gli articoli 423, 423bis e 449 del Codice Penale;
- Visto l'art. 54, lettera c) del decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Vista la delibera della Giunta Municipale N° 71 dell'11/04/2018 avente per oggetto "Aumento dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, da pagare in misura ridotta, per le violazioni alle ordinanze in materia di prevenzione incendi e pulizia terreni;

10. Di demandare al Comando della "Polizia Municipale", oltre alle Forze dell'Ordine, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento durante l'ordinaria attività di controllo del territorio e agli uffici comunali la divulgazione della presente ordinanza mediante le pubblicazioni di rito e la trasmissione agli Enti appresso specificati;

RAMMENTA

- o che chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall' art. 650 del Codice Penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del medesimo C.P.
- o che ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16 del 06.04.96, coordinata con L.R. 14 del 14.04.06, l'inosservanza all'obbligo di "mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione..... immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate....." comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 51,64 a €. 258,22 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.
- o che ai sensi della Legge n°1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n° 10 del 30.04.1991, art 3 comma 4 avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione.
- o Che i terreni oggetto di incendio ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, N° 353, vengono riportati nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" con vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica e vincolo decennale di inedificabilità;
- o Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza ai sensi degli art. 423, 423bis, 424,425,449 e 650 del C.P.

DISPONE

- o Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate della esecuzione della presente.
- o La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune e sul sito WWW comune.caltavuturo.pa.it per giorni 60 oltre alla divulgazione mediante affissione nelle bacheche pubbliche ed esposizione presso i locali pubblici presenti nel centro abitato;
- o La immediata esecutività della presente ordinanza;
- o La trasmissione della presente:
 - Alla Prefettura di Palermo;
 - Al locale Comando di Polizia Municipale;
 - All'Ufficio di Protezione Civile;
 - Al Comando stazione Carabinieri di Caltavuturo;
 - All'Ente Parco delle Madonie;
 - Al Distaccamento del Corpo Forestale di Polizzi Generosa;
 - Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo.

Caltavuturo li 23 aprile 2021

IL SINDACO
Salvatore DI CARLO

